



Requisiti legali per le mascherine in tessuto di fabbricazione industriale

Le mascherine in tessuto prodotte industrialmente, le cosiddette «Community Masks», sono articoli di uso quotidiano che entrano in contatto con la pelle. Rientrano pertanto nel campo di applicazione della legislazione alimentare e devono soddisfare i requisiti relativi al contatto con la pelle e all'infiammabilità. Il quadro di competenza stabilito dalla legge per l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è limitato a quest'ambito.

Per l'immissione sul mercato di tali mascherine occorre attenersi ai testi legislativi qui elencati.

- Legge sulle derrate alimentari ([LDerr, RS 817.0](#))
 - Secondo l'[articolo 26](#) LDerr chiunque fabbrica, importa o immette sul mercato oggetti d'uso è tenuto al controllo autonomo. Ricade quindi sotto la sua responsabilità assicurarsi che gli oggetti d'uso messi in commercio rispettino le condizioni legali in ogni loro parte.
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso ([ODerr, RS 817.02](#))
 - Secondo l'[articolo 61 capoverso 1](#) ODerr, gli oggetti possono cedere sostanze soltanto in quantità tali da essere innocue per la salute.
 - Secondo l'[articolo 61 capoverso 2](#) ODerr è vietata l'aggiunta di sostanze che conferiscono agli oggetti effetti farmacologici.
- Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano ([OCCU, RS 817.023.41](#))
 - I requisiti relativi all'infiammabilità dei tessuti sono disciplinati negli [articoli 16–18](#) OCCU.
 - I requisiti specifici relativi alle sostanze chimiche nei materiali tessili si trovano negli [articoli 21 e 22](#) OCCU. L'articolo 22 OCCU contiene anche riferimenti ai valori massimi e agli elenchi delle sostanze vietate, entrambi contenuti nell'ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ORRPChim ([ORRPChim, RS 814.81](#)) e nel regolamento europeo n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ([regolamento UE-REACH](#)).

Il controllo della ammissibilità della commercializzazione degli oggetti d'uso è di competenza delle autorità cantonali di esecuzione in materia di derrate alimentari (www.kantonschemiker.ch).

Per gli aspetti delle mascherine in tessuto prodotte industrialmente che non sono coperti dalla legislazione alimentare, ad esempio l'efficacia contro le malattie infettive come la COVID-19, rimandiamo alle [linee guida attuali](#) dell'organismo di normalizzazione europeo (in inglese) e alla raccomandazione dell'organo scientifico consultivo [«Swiss National COVID-19 Science Task Force» \(SN-STF\)](#) (in inglese).

Per domande relative all'efficacia di tali mascherine, si prega di fare riferimento al competente Ufficio federale della sanità pubblica [UFSP](#).

